

**Testo coordinato delle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16, 17 febbraio 1966, n. 6, e 18 febbraio 1978, n. 5, per l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o capoluogo dei Comuni.**

## AVVERTENZA

*La numerazione assunta dagli articoli del presente testo coordinato sostituisce quella delle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16 (B.U. 29.12.1950, n. 54), 17 febbraio 1966, n. 6 (B.U. 22.2.1966, n. 8) e 18 febbraio 1978, n. 5 (B.U. 21.2.1978, n. 10).*

*Per gli articoli del presente testo coordinato sono messe in evidenza le relative fonti.*

## **Art. 1**

*(Art. 1 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 1 L.R. 18 febbraio 1978, n. 5)*

Le domande relative alla costituzione di borgate o frazioni in Comuni autonomi, alla separazione di frazioni da un Comune per essere aggregate ad un altro Comune, al mutamento della denominazione o del capoluogo del Comune ed alle rettifiche o variazioni delle circoscrizioni comunali o frazionali, inoltrate alla Giunta regionale ed istruite a norma degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del D.P.G.R. 30 aprile 1975, n. 5, devono venire sottoposte al voto delle popolazioni interessate espresso mediante referendum, salvo il disposto dell'articolo 2.

Le domande sono presentate alla Giunta provinciale che le trasmetterà entro il termine perentorio di sessanta giorni alla Giunta regionale, con un proprio motivato parere.

## **Art. 2**

*(Art. 2 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
sostituito dall'art. 2 L.R. 18 febbraio 1978, n. 5)*

La Giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi successivi, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col Commissario del Governo per la Provincia interessata.

Il Consiglio regionale può non far luogo a referendum se in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione in Comune autonomo di una frazione o la domanda di distacco di una frazione da un Comune con aggregazione ad altro contermine, non possono comunque essere accolte, perché vi osti la condizione dei luoghi o perché il nuovo Comune o i Comuni di cui viene modificata la circoscrizione territoriale non avrebbero sufficienti mezzi per provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il Comune.

Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori del Comune ove non sia raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, o gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Può egualmente prescindere dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma precedente, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del Comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del Comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti.

### **Art. 3**

*(Art. 3 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 1 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

I Sindaci dei Comuni nei quali è stato ordinato il referendum ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i Comuni e frazioni interessate, almeno 30 giorni prima della votazione.

Il manifesto deve contenere:

- 1) l'oggetto del referendum e la formula o le formule che vengono sottoposte a votazione;
- 2) la data e l'ora dell'inizio e della chiusura della votazione;
- 3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

### **Art. 4**

*(Art. 4 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

La votazione ha luogo in tutto il Comune, rispettivamente in tutti i Comuni interessati, nel solo e medesimo giorno fissato nel manifesto che indice il referendum.

### **Art. 5**

*(Art. 5 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 2 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Hanno diritto di partecipare alla votazione per referendum tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati ed ivi residenti.

### **Art. 6**

*(art. 6 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 3 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Il diritto di voto è esercitato nella sezione elettorale nei cui elenchi l'elettore risulta iscritto a sensi dell'art. 7.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle Commissioni elettorali per il referendum, come pure i delegati di partito o di gruppo, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti negli elenchi di un'altra sezione del medesimo Comune.

Quando una votazione per referendum è limitata ad una frazione o porzione di territorio, a sensi del precedente art. 2, secondo ed ultimo comma, i membri delle Commissioni elettorali per il referendum ed i delegati di partito o di gruppo sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, soltanto quando gli stessi risultino iscritti negli elenchi elettorali sezionali della frazione o porzione di territorio chiamati a votare.

I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei comma precedenti verranno iscritti in un elenco aggiuntivo da allegarsi all'elenco elettorale della rispettiva sezione.

### **Art. 7**

*(Art. 7 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
sostituito dall'art. 4 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Ai fini del referendum il Sindaco provvede per la compilazione degli appositi elenchi di sezione comprendenti gli elettori di cui all'art. 5 della presente legge, in conformità alle istruzioni della Giunta regionale che devono prevedere l'iscrizione degli elettori nella sezione relativa al territorio in cui gli stessi hanno il domicilio.

Gli elenchi così compilati sono pubblicati, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per 15 giorni consecutivi mediante deposito nella segreteria e contemporaneo avviso all'albo comunale. Entro lo stesso termine gli aventi diritto possono chiedere rettifiche o iscrizioni per eventuali omissioni.

La pubblicazione ha inizio con il trentesimo giorno precedente quello di votazione.

Tenute presenti le segnalazioni di cui al secondo comma ed in base ai dati degli atti elettorali del Comune, il Sindaco provvede, entro il secondo giorno antecedente a quello di votazione, all'aggiornamento degli elenchi elettorali di sezione che divengono con ciò definitivi.

### **Art. 8**

*(Art. 8 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Per la ripartizione del Comune in sezioni elettorali, l'arredamento ed il funzionamento delle stesse, la forma e la disposizione delle urne e delle cabine, valgono le disposizioni generali in vigore.

Devono in ogni caso venir costituite sezioni separate nelle borgate o frazioni o località direttamente interessate e quando la Giunta regionale lo ritenga utile agli effetti del referendum.

### **Art. 9**

*(Art. 9 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

La Giunta comunale provvede alla nomina di una Commissione elettorale per il referendum per ciascuna delle sezioni in cui viene diviso il Comune. La nomina deve avvenire almeno otto giorni prima della data fissata per la votazione ed entro lo stesso termine deve esserne fatta la notifica per iscritto agli interessati.

### **Art. 10**

*(Art. 10 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 5 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

La Commissione elettorale per il referendum è costituita da un Presidente, due scrutatori effettivi e due supplenti, da scegliersi tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e di cui almeno uno negli elenchi della sezione interessata.

Nei Comuni della Provincia di Bolzano la composizione della Commissione elettorale per il referendum si dovrà adeguare alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel Comune.

La carica di Presidente e di scrutatore è obbligatoria. Il relativo compenso è fissato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 11**

*(Art. 11 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 6 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Il Comune deve mettere a disposizione di ogni Commissione elettorale per il referendum una persona atta a ricoprire le mansioni di segretario.

La carica di segretario è retribuita ed il relativo compenso è fissato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 12**

*(Art. 12 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 7 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

All'atto della votazione ogni sezione deve essere fornita di duplice copia degli elenchi elettorali di sezione contenenti i nominativi, in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine di tutti gli elettori aventi diritto di voto nella sezione stessa, con l'indicazione del cognome, nome e, in caso di omonimia, luogo e data di nascita.

A fianco di detto elenco deve essere riservata un'apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno scrutatore a conferma dell'avvenuta votazione.

#### **Art. 13**

*(Art. 13 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Ciascun partito o gruppo può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

In caso di divergenza fra gli elettori circa la designazione dei delegati, il Presidente della Commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla Commissione elettorale per il referendum, distintamente per ogni sezione, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

#### **Art. 14**

*(Art. 14 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

I delegati di partito o gruppo assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni e proteste che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati delle votazioni; su tali

osservazioni o proteste, il Presidente della Commissione elettorale per il referendum, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente, mettendo il tutto a verbale.

#### **Art. 15**

*(Art. 15 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della Commissione elettorale per il referendum, fra cui il Presidente o il Vice-presidente.

La Vice-presidenza è assunta dallo scrutatore più anziano e lo stesso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento.

#### **Art. 16**

*(Art. 16 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Le schede di votazione per il referendum devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

Per la provincia di Bolzano le schede dovranno essere bilingui. All'esterno esse porteranno l'intestazione "Regione Trentino-Alto Adige" e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, viene stampata o stampigliata la formula sulla quale viene fatta la votazione e a margine o in calce a tale formula vengono riportati in carattere rilevante i monosillabi "Si" e "No", per la espressione del voto.

#### **Art. 17**

*(Art. 17 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, previa convocazione, il Sindaco consegna ad ogni Presidente di sezione il pacco contenente il materiale elettorale, rendendone responsabili della custodia i Presidenti stessi.

#### **Art. 18**

*(Art. 18 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
sostituito dall'art. 8 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

La Commissione elettorale per il referendum si insedia un'ora prima dell'inizio della votazione.

Quando uno od entrambi gli scrutatori effettivi non siano presenti e non si possa provvedere alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.

Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione fornito dalla Regione;

- b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nell'elenco elettorale di sezione;
- c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;
- d) viene sigillata l'urna vuota, sita a destra del Presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione.

### **Art. 19**

*(Art. 19 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Il Presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano nel massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

### **Art. 20**

*(Art. 20 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

L'elettore, entrato nel locale di votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identificazione o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio elettorale o di altro elettore della sezione noto alla Commissione elettorale per il referendum; quindi, ricevuta in consegna dal Presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale per l'esercizio del voto.

La Commissione elettorale per il referendum non ammetterà alla votazione l'elettore che si rifiuti di entrare nella cabina.

### **Art. 21**

*(Art. 21 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 9 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità fisica ad esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia, che sia iscritta negli elenchi elettorali dello stesso comune.

### **Art. 22**

*(Art. 22 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

L'espressione del voto si manifesta tracciando con la matita copiativa un segno a fianco del monosillabo "Si", qualora si accetti la proposta, mentre verrà tracciato lo stesso segno a fianco del "No" in caso di rigetto della formula.

### **Art. 23**

*(Art. 23 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 10 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina, riconsegnando scheda e matita copiativa al Presidente del seggio, il quale depone la prima nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatata identità dell'elettore e dell'avvenuto esercizio del diritto di voto da parte dello stesso, appone la propria firma sulle due copie degli elenchi elettorali in possesso del seggio, nell'apposito spazio riservato accanto al nominativo dell'elettore.

### **Art. 24**

*(Art. 24 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente. All'ora stabilita per la chiusura, il Presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nel locale del seggio, dopo di che dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

### **Art. 25**

*(Art. 25 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Dopo aver fatto constatare ai membri del seggio la integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il Presidente procede all'apertura dell'urna stessa e allo spoglio delle schede, assistito dagli scrutatori e dai delegati di partito o di gruppo.

### **Art. 26**

*(Art. 26 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Il Presidente enuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

Il segretario ed uno degli scrutatori, ciascuno per proprio conto e su fogli distinti, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

- voti affermativi;
- voti negativi;
- schede nulle;
- schede bianche.

Sui voti contestati decide il Presidente della Commissione elettorale del referendum, sentiti gli scrutatori.

I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, vanno controfirmati dal Presidente e da due scrutatori.

### **Art. 27**

*(Art. 27 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Sono nulle le schede portanti segni di riconoscimento o recanti risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo comunque da rendere identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi il Presidente della Commissione elettorale per il referendum, decide sulla validità o meno della scheda, dopo aver sentito gli scrutatori.

### **Art. 28**

*(Art. 28 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 11, L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi, distinti per:

- schede contenenti voto affermativo;
- schede contenenti voto negativo;
- schede nulle;
- schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede spogliate, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere al numero complessivo dei votanti quale risulta dagli elenchi di sezione controfirmati dagli scrutatori, completati col nome degli elettori iscritti in altre sezioni, ma che esercitarono il diritto di voto, perché membri della Commissione elettorale per il referendum.

### **Art. 29**

*(Art. 30 L. R. 7 novembre 1950, n. 16)*

Sulle operazioni di votazione per referendum sarà steso, contemporaneamente allo svolgersi delle operazioni stesse, un verbale in duplice esemplare, contenente i seguenti dati essenziali:

- orario di inizio e di chiusura delle operazioni, nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);
- composizione del seggio elettorale, compresi i delegati di partito o di gruppo;
- particolari rilevanti sulle operazioni (incidenti, contestazioni e relative decisioni adottate dalla Commissione elettorale per il referendum).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal Presidente e da tutti i membri del seggio elettorale.

### **Art. 30**

*(Art. 31 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 13 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6)*

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale delle operazioni per il referendum, il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1. plico - copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
  - schede votate, comprese quelle bianche e nulle;
  - copia dei fogli di scrutinio;
  - copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.
  
2. plico - copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio;
  - copia dei fogli di scrutinio;
  - copia degli elenchi elettorali che sono serviti per la votazione.

I plichi dovranno essere chiusi con sigilli recanti le firme del Presidente e dei due scrutatori.

Il primo plico dovrà essere recapitato dal Presidente del seggio, o da un suo incaricato, munito di regolare delega, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale, mentre il secondo plico dovrà essere recapitato, entro lo stesso termine, alla sede dell'ufficio comunale, per essere conservato nell'archivio locale.

Nei Comuni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico dovrà essere consegnato al Presidente della prima sezione, il quale ne disporrà il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le altre sezioni del Comune.

Il risultato della sezione viene proclamato dal Presidente e quello complessivo, ove esistano più sezioni, dal Presidente della prima sezione, e viene partecipato al Sindaco del Comune per la pubblicazione all'albo comunale.

### **Art. 31**

*(Art. 31-bis L.R. 7 novembre 1950, n. 16, introdotto dall'art. 14 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6, e modificato dall'art. 3 L.R. 18 febbraio 1978, n. 5 )*

Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del Comune o dei Comuni interessati, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.

Nel caso di erezione di frazione in Comune autonomo o di distacco di frazione da un Comune con aggregazione ad altro Comune contermine, ai fini della validità del referendum è sufficiente la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori della frazione che ha richiesto di essere eretta in Comune autonomo o, rispettivamente degli elettori del territorio che verrebbe trasferito ad altro Comune.

Il referendum si intende abbia dato esito negativo qualora per la formula sottoposta a votazione non sia stata raggiunta la percentuale di voti positivi di almeno il 50 per cento di quelli validamente espressi.

Nel caso in cui siano state sottoposte a votazione più formule, il referendum si intende abbia dato esito negativo per la formula o per le formule che non abbiano raggiunto la percentuale di voti validi positivi di cui al comma precedente.

### **Art. 32**

*(Art. 32 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
sostituito dall'art. 4 L.R. 18 febbraio 1978, n. 5)*

Entro trenta giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale:

- nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il relativo disegno di legge;
- nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, una proposta di deliberazione contenente la rieiezione della domanda.

### **Art. 33**

*(Art. 33 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 15 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6,  
sostituito dall'art. 5 L. R. 18 febbraio 1978, n. 5)*

Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni per referendum, sono ripartite fra Regione e Comuni interessati secondo le modalità previste dall'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28.

### **Art. 34**

*(Art. 34 L.R. 7 novembre 1950, n. 16,  
modificato dall'art. 17 L.R. 17 febbraio 1966, n. 6 )*

Nelle votazioni per referendum sono da adottarsi i bolli elettorali validi per le elezioni regionali.

### **Art. 35**

*(Art. 35 L.R. 7 novembre 1950, n. 16)*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.